

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1979, n. 72.

Indennità agli organi rappresentativi dei Consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, recante norme per la costituzione dei consorzi per la gestione unitaria dei servizi sociali e sanitari di interesse locale, i consorzi socio-sanitari possono prevedere negli statuti la corresponsione di indennità di carica e di presenza agli organi rappresentativi, con decorrenza dalla data di attivazione del Consorzio, nelle seguenti misure:

- a) Presidente: indennità mensile di carica onnicomprensiva fino a L. 200.000;
- b) Componenti del Consiglio Direttivo: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo fino a L. 10.000;
- c) Componenti dell'Assemblea consortile: indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'Assemblea fino a L. 10.000.

Art. 2

La indennità di carica del Presidente non può cumularsi con la indennità parlamentare o regionale. Tale indennità è ridotta della metà allorché il Presidente del Consorzio

sia anche Sindaco o Presidente di Amministrazione provinciale o di Comunità montana.

In ogni caso restano salve le indennità previste dagli artt. 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 3

Ai componenti degli organi dei Consorzi socio-sanitari compete in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio del loro mandato da liquidarsi secondo quanto indicato dall'articolo 7 della citata legge n. 169 del 1974.

Art. 4

Per quanto altro non previsto dalla presente legge si applicano le norme stabilite dalla predetta legge n. 169/1974.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 7 settembre 1979

Tomelleri